

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUTI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, DI BENEDETTO, DI VITA, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, LUPO, MANNINO, TONINELLI, CARINELLI, CECCONI, D'UVA, NESCI, SARTI, VILLAROSA

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di vitalizi erogati dalle regioni

Presentata il 27 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quella che portiamo oggi alla vostra attenzione è una proposta di legge dal contenuto molto sintetico ma denso di significato.

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede l'esclusione dell'erogazione dei vitalizi da parte delle regioni in favore di coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, pena la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali dallo Stato, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le

non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

Questa norma, anche se rappresenta un'importante innovazione nella legislazione italiana, costituisce solo un timido passo in avanti, a fronte di un lungo cammino che ancora deve essere intrapreso in materia di vitalizi.

La *ratio* della norma risiede nel fatto che è apparso irragionevole corrispondere un vitalizio, pagato con risorse pubbliche, a coloro che con le loro condotte illecite hanno contribuito ad arrecare un danno allo Stato stesso, tanto da essere interdetti dai pubblici uffici.

La mafia ha costituito per troppi decenni e costituisce tutt'oggi un potere in

diretta contrapposizione con lo Stato, tanto da cercare di, e talvolta riuscire a, sostituirsi ad esso in alcune zone del Paese. Per questo, a maggior ragione, appare inevitabile estendere questa norma anche nei confronti di coloro per i quali sono stati accertati delitti di mafia, che quindi si collocano in netta contrapposizione con lo Stato e, in senso più ampio, con la legalità e con la collettività.

Questa sintetica proposta di legge, costituita da un solo articolo, sostituisce la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che i trasferimenti erariali a favore delle regioni siano ridotti dell'80 per cento nel caso in cui queste non prevedano di escludere dall'erogazione del vitalizio coloro che sono stati condannati, anche in via non definitiva, sia per reati contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, così come previsto dagli articoli 28 e 29 del codice penale, sia per reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del medesimo codice, cioè associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

L'esclusione viene stabilita con la nuova lettera *n-bis*) anche per i casi in cui la sentenza non sia ancora definitiva, fermo restando il ripristino del vitalizio nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato. Inoltre, con la lettera *n-ter*), viene stabilito che il patteggiamento, così come previsto all'articolo 444 del codice penale, sia equiparato a condanna, ai soli fini di quanto stabilito nella legge in esame.

Il secondo comma stabilisce che, nei casi indicati, debbano essere sospesi i vitalizi erogati da tutti gli organi della Repubblica, e non solo dalle regioni, nel rispetto della loro autonomia statutaria. In tal modo, la norma viene applicata a tutti gli organi senza eccezione alcuna e, in particolare, a quegli organi che la Costituzione ha investito di funzioni centrali per il buon funzionamento della democrazia e che per tale ragione dovrebbero ergersi a simbolo della lotta contro l'illegalità e l'anti-Stato.

Il terzo comma stabilisce che le sentenze pronunciate ai sensi della legge sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione all'organo erogatore del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione, e che la normativa si applica anche ai vitalizi già in essere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

« *n*) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera *n*) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n*) e *n-bis*), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

2. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 1 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa

nei casi di cui alle predette lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*).

3. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 1 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

